PARCO REGIONALE SIRENTE VELINO

DISCIPLINARE
PER LO SVOLGIMENTO DELLE MANIFESTAZIONI E DELLE COMPETIZIONI SPORTIVE
A BASSO IMPATTO AMBIENTALE

DISCIPLINARE PER LO SVOLGIMENTO DELLE MANIFESTAZIONI E DELLE COMPETIZIONI SPORTIVE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE NEI TERRITORI DEI 22 COMUNI E ASBUC RICADENTI ALL'INTERNO DEL PARCO NATURALE REGIONALE SIRENTE VELINO.

(Approvato con Deliberazione del Consiglio direttivo n.3 del 1 marzo 2022)

TITOLO I - FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 1 – FINALITA'

1. Il presente disciplinare regola lo svolgimento di manifestazioni e competizioni a carattere sportivo localizzate o itineranti che interessino, in tutto o in parte i territori dei 22 Comuni e ASBUC ricadenti all'interno del Parco Naturale regionale Sirente Velino, al fine di garantire la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat.
2. Individua i criteri necessari affinché lo svolgimento delle suddette attività sia compatibile con gli obiettivi dell'Ente Parco *(LR42/2011 Art1 co,1 lettera (n) promuovere e gestire servizi e attività turistiche, culturali, sociali, sportive collegate alla fruizione ambientale ed alla valorizzazione del rapporto uomo-natura).*
3. *L'Ente Parco considera lo sport uno degli ambiti educativi e formativi fondamentali per la società civile, ritenendolo una via preferenziale per la diffusione della cultura della sostenibilità.*

ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Rientra nell'ambito di applicazione del presente disciplinare lo svolgimento di manifestazioni e competizioni a carattere sportivo localizzate o itineranti che interessino, in tutto o in parte i territori dei Comuni e delle ASBUC ricadenti all'interno del Parco Naturale regionale Sirente Velino: ACCIANO, AIELLI, CASTEL DI IERI, CASTELVECCHIO SUBEQUO, CELANO, CERCHIO, COLLARMELE, FAGNANO ALTO, FONTECCHIO, GAGLIANO ATERNO, GORIANO SICOLI, MAGLIANO DÈ MARSI, MASSA D'ALBE, MOLINA ATERNO, OCRE, OVINDOLI, PESCINA, ROCCA DI CAMBIO, ROCCA DI MEZZO, SAN DEMETRIO NÈ VESTINI, SECINARO, TIONE DEGLI ABRUZZI – ASBUC DI ROVERE E DI TERRANERA **ad eccezione dei territori ricadenti all'interno della Riserva naturale orientata Monte Velino.**
2. Con il termine "manifestazione e competizioni a carattere sportivo" si intende lo svolgimento di un evento organizzato da un soggetto responsabile, agonistico o meno, a livello professionistico o amatoriale, durante il quale più persone, specificamente convenute a tale scopo, svolgono una o più attività sportive.
3. Il presente disciplinare detta, altresì, norme di carattere generale per la salvaguardia ambientale.

ART. 3 – ESCLUSIONI

1. Non sono oggetto del presente disciplinare:

a) le manifestazioni sportive, agonistiche o meno, a livello professionistico o amatoriale, che si svolgano interamente all'interno di spazi permanentemente attrezzati, chiusi od all'aperto, ovvero nei centri abitati o urbani;

b) le attività sportive spontanee individuali o di gruppo, che non comportino una organizzazione predefinita e l'individuazione di un soggetto responsabile, per le quali valgono le norme generali derivanti dalle misure di salvaguardia del Parco oltre che da ulteriori specifici disciplinari e regolamenti adottati dall'Ente Parco.

TITOLO II – NORME GENERALI

ART. 4 – NORME COMPORTAMENTALI

1. Le attività di cui al presente disciplinare devono essere svolte senza arrecare danno ad habitat e specie naturali; a tal fine devono essere scelti attentamente i luoghi, i percorsi, i periodi di svolgimento, i mezzi utilizzati e le modalità organizzative nel rispetto delle misure di salvaguardia del Parco oltre che di ulteriori specifici regolamenti adottati dall'Ente.
2. L'organizzazione di manifestazioni e competizioni di cui all'Art. 2 dovranno sempre prevedere azioni di sensibilizzazione ed educazione ambientale rivolte sia agli sportivi partecipanti che al pubblico come di seguito indicato.
3. È vietato danneggiare le specie e gli habitat naturali ed arrecare nocumento alla fauna selvatica.
4. Nello svolgimento di manifestazioni e di competizioni sportive (professionistiche e non) non è consentito:
    a) abbandonare la rete dei sentieri, se non espressamente autorizzati dall'Ente Parco;
    b) abbandonare rifiuti di qualsiasi genere, ivi compresi quelli di origine organica;
    c) raccogliere o danneggiare fossili, rocce e minerali, nonché specie animali e vegetali, nel rispetto della normativa vigente.

ART. 5 – AZIONI PER LA RIDUZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE

1. Tutte le manifestazioni e le competizioni sportive di cui all'Art. 2 devono adottare specifici accorgimenti per la riduzione dell'impatto ambientale, la mitigazione delle azioni e l'eventuale compensazione delle emissioni prodotte.
2. Nel dettaglio, le suddette attenzioni, dovranno interessare tutte le scelte degli organizzatori relativamente a:

    a. Segreteria organizzativa - In questa fase rientrano tutte le azioni che precedono l'evento di cui si occupa la segreteria organizzativa, come ad esempio: gli strumenti di comunicazione e promozione dell'evento e l'invio di inviti a partecipanti e stakeholder. In tali azioni l'attenzione alla sostenibilità dovrà essere massima, non solo scegliendo supporti coerenti con la mission ambientale dell'evento ma anche esplicitando la scelta di realizzare un evento a basso impatto ambientale e fornendo indicazioni riguardo alle scelte attuate. In tale fase occorre privilegiare strumenti di comunicazione online e ridurre la produzione di supporti cartacei.
    b. Location e mobilità - La scelta della location è un elemento cruciale che garantisce una grande flessibilità di movimento ai partecipanti e, talvolta, anche il successo dell'evento stesso. Particolare attenzione dovrà essere riposta inoltre sulle scelte relative alla mobilità connessa alla manifestazione sia per quanto concerne il raggiungimento della location individuata (ad esempio attivando servizi navetta da e per le stazioni ferroviarie o dei bus di linea) sia per quel che riguarda gli spostamenti interni alla manifestazione.

    c. Struttura a supporto dell'evento – La scelta di strutture che possano fungere da supporto dell'evento, sia dal punto logistico (accoglienza atleti, ristoro, attività didattiche in caso di maltempo, ecc.) che in quello dei servizi complementari (ristorazione, ricettività, servizi turistici, ecc.) è strategica. È importante che in tale scelta vengano preferite le strutture presenti ed operanti sul territorio (rifugi, centri visite, agriturismi, ristoranti, strutture ricettive, ecc.) al fine di sostenere con la manifestazione economie sostenibili locali, limitando a situazioni eccezionali la scelta di soluzioni estemporanee e non inserite nel tessuto economico del territorio.

    d. Fornitori di beni e servizi - I fornitori di beni e servizi dovranno essere scelti privilegiando, se possibile, le attività economiche presenti nei comuni del Parco. L'organizzazione di una manifestazione sportiva necessita dell'acquisto di molti prodotti a supporto sia della fase antecedente l'iniziativa (promozione, gestione iscrizioni) sia per lo svolgimento delle varie attività. La scelta dell'organizzazione di utilizzare, quando possibile, prodotti

ecologici per queste necessità, costituisce un importante contributo, seppur in modo indiretto, alla riduzione degli impatti ambientali correlati alla manifestazione. Occorre evitare accuratamente l'utilizzo di prodotti in plastica monouso (piatti, bicchieri, nastri, pettorine, ecc.).

e. Gestione ristoro - Nell'ambito di una manifestazione sportiva spesso il servizio di ristoro e/o ristorazione ha un impatto sull'ambiente spesso significativo, per ridurlo la società a cui è affidato il servizio dovrebbe essere scelta nelle ristrette vicinanze della location dell'evento (per ridurre al minimo lo spostamento) e saper garantire nel menù prevalentemente l'utilizzo di prodotti locali, valorizzando le tipicità del territorio e facendo divenire il ristoro stesso un momento di promozione delle produzioni enogastronomiche del Parco.

f. Somministrazione di acqua - La gestione e distribuzione dell'acqua ai partecipanti dell'evento (atleti, spettatori, ecc.) è uno degli aspetti più importanti per la gestione di un evento sportivo sostenibile. Gli impatti ambientali derivanti dalla filiera delle acque minerali sono considerevoli: primo tra tutti l'uso di bottiglie di plastica monouso e il relativo consumo di petrolio per fabbricarle, poi i camion per trasportarle e le relative emissioni atmosferiche; infine gli imballaggi plastici destinati alle discariche, quando non raccolti in maniera differenziata. Occorre pertanto cercare di evitare la distribuzione gratuita o in vendita di acqua o altre bevande in bottiglie di plastica, sia agli atleti che agli spettatori/turisti, compatibilmente con le norme di igiene e sanità pubblica.

g. Gestione rifiuti - L'organizzazione di una manifestazione è causa di un'intensa produzione di rifiuti che se non gestita correttamente può trasformarsi in un forte impatto ambientale per il territorio ospitante. Il primo obiettivo è quello di ridurre al minimo la produzione di rifiuti, evitando di fornire come organizzazione materiali poco utili e potenzialmente trasformabili in rifiuti in brevissimo tempo. È indispensabile, in particolar modo, astenersi dal fornire materiali non riciclabili, e garantire una capillare e guidata possibilità di far operare una corretta raccolta differenziata. A tal fine occorre predisporre quanto necessario per facilitare la differenziazione dei rifiuti (mastelli, contenitori, ecc.) compresa una chiara indicazione sulle modalità di conferimento specifiche adottate nel comune in cui si svolge l'evento.

ART. 6 – ATTIVITÀ SOGGETTE A NULLA OSTA

1. Tutte le manifestazioni e le competizioni sportive di cui all'Art. 2 sono soggette ad autorizzazione da parte dell'Ente Parco.
2. Le manifestazioni a carattere sportivo ammissibili all'interno del Parco dovranno essere volte a coniugare lo spirito sportivo con la necessità della tutela e valorizzazione ambientale sia attraverso la tipologia delle manifestazioni proposte che attraverso le loro modalità organizzative.

ART. 7 – RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE

1. Le richieste di autorizzazione dovranno essere inoltrate all'Ente Parco con un anticipo di almeno 60 giorni rispetto ai tempi di svolgimento delle manifestazioni/competizioni, corredati da adeguata documentazione, ed in particolare:

a) Una relazione dettagliata, sottoscritta dal soggetto responsabile, che indichi il tipo di manifestazione/competizione, il numero di partecipanti massimo consentito, il preventivato afflusso di pubblico, il personale e i mezzi coinvolti nell'organizzazione, le eventuali necessità di allestimento di strutture temporanee, le motivazioni della scelta dei percorsi, le possibilità di parcheggio ed eventuali implicazioni logistiche correlate che possano avere inerenza diretta od indiretta sull'ambiente interessato, le azioni intraprese per la riduzione dell'impatto ambientale della manifestazione, le attività di sensibilizzazione ed educazione ambientale previste.
b) Un dettaglio di tutta la segnaletica che si andrà ad utilizzare nel corso della manifestazione.

c) Una cartografia in scala 1:25.000 evidenziante il percorso, la localizzazione di eventuali strutture temporanee, con particolare riferimento alle necessità di predisposizione dei servizi igienici temporanei, aree di ristoro, emergenza e soccorso, nonché le aree riservate preferenzialmente al pubblico.
d) Il tracciato gpx (o formato analogo) del percorso che si vorrà utilizzare.

ART. 8 – RAPPORTI CON ALTRE AMMINISTRAZIONI

1. L'autorizzazione dell'Ente Parco non esime gli organizzatori ed i promotori dall'acquisire le altre autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle manifestazioni/competizioni, per le quali gli stessi organizzatori si dovranno rivolgere agli Enti preposti nel rispetto della normativa vigente.

ART. 9 – CAUZIONE

1. L'organizzatore dovrà versare una cauzione di euro 250,00 mediante bonifico bancario intestato a Ente Parco Naturale Regionale Sirente Velino (IBAN_XXXXXXX).
2. La cauzione versata verrà restituita solamente dopo il completamento dell'intervento di ripulitura eseguito a conclusione della manifestazione e comunque a seguito della verifica effettuata dall'Ente Parco.

ART. 10 – POTERE PRESCRITTIVO

1. In relazione alle finalità di cui al precedente art. 1 ed alle norme di cui al presente disciplinare, l'Ente Parco potrà prescrivere, in sede di rilascio di autorizzazione, modifiche ai percorsi od alle modalità organizzative, a cui gli organizzatori o promotori dovranno attenersi.
2. Le manifestazioni e competizioni sportive, seppure autorizzate, potranno essere interrotte o rinviate dall'Ente Parco o da altre autorità competenti, qualora non venissero rispettate le eventuali prescrizioni del precedente comma e/o si dovessero verificare condizioni suscettibili di arrecare disturbi o danni non preventivabili alle specie ed agli habitat tutelati.

ART. 11 – SEGNALETICA

1. La segnaletica utilizzata nelle manifestazioni di cui all'Art. 2, inerente i percorsi, la logistica (area iscrizione, parcheggi, ristori, ecc.) le strutture organizzative ecc., dovrà essere realizzata con modalità e materiali ecologici (legno, carta/cartone, ecc.) con esclusione di prodotti in materiale plastico (frecce, nastri segnaletici, bandierine, ecc.), dovrà essere posizionata sul terreno per il periodo strettamente necessario allo svolgimento delle manifestazioni.
2. Nel posizionamento di tale segnaletica dovrà in particolare essere evitato qualsiasi danno ad alberi, manufatti, rocce ecc., (compresa la verniciatura del segnale su alberi o rocce) fatti comunque salvi i diritti di terzi.
3. Tutta la segnaletica apposta, dovrà essere completamente rimossa a cura degli organizzatori, entro 72 ore dalla conclusione dell'evento. L'Ente Parco si riserva di verificare in loco il rispetto di quanto indicato nei comma1 e 2 del presente articolo.

ART. 12 – RICONOSCIMENTO "ECOEVENTO SPORTIVO NEL PARCO"

1. L'Ente Parco istituisce l'albo delle manifestazioni e competizioni sportive, di cui all'Art. 2, che hanno meritato la certificazione di **"Ecoevento Sportivo nel Parco"** - a cui verrà concesso l'utilizzo di un logo dedicato – a quelle che rispondano ai requisiti minimi di seguito esplicitati, inserendole anche all'interno della certificazione della Carta Europea del Turismo Sostenibile;
2. L'Ente Parco, nell'ambito del presente disciplinare, definisce le modalità di richiesta del riconoscimento di cui al comma 1, da parte degli organizzatori.
3. Le manifestazioni "Ecoevento Sportivo nel Parco" rappresentano momenti di particolare importanza per l'Ente che rispettano gli accorgimenti di riduzione dell'impatto ambientale esplicitati nel comma 4 del presente articolo.
4. Le manifestazioni sportive "Ecoevento Sportivo nel Parco" per poter beneficiare di tale riconoscimento, oltre al rispetto di quanto indicato nei punti precedenti del presente regolamento, devono soddisfare i seguenti requisiti minimi:
   a. privilegiare l'utilizzo di forme e modalità di comunicazione e promozione digitale;

b. utilizzare esclusivamente carta riciclata per la produzione di materiale informativo e promozionale cartaceo;
c. utilizzare prioritariamente (almeno per il 60%) prodotti tipici locali nell'attività di ristoro/ristorazione;
d. utilizzare pettorine in carta/cartone o comunque in materiale biodegradabile;
e. utilizzare esclusivamente prodotti in legno, carta/cartone o comunque biodegradabili per la segnaletica e la cartellonistica informativa;
f. escludere la fornitura di acqua, bevande o altro in contenitori di plastica;
g. ridurre al minimo la produzione di rifiuti, attivando una modalità che consenta la differenziazione di almeno l'80% degli stessi;
h. organizzare insieme alla manifestazione sportiva anche delle attività di conoscenza naturalistica e storico culturale del territorio del Parco e specifici momenti di educazione e sensibilizzazione ambientale;

5. La richiesta di riconoscimento dovrà essere inoltrata dall'organizzatore all'Ente Parco con un anticipo di almeno 60 giorni rispetto ai tempi di svolgimento delle manifestazioni/competizioni, corredata oltre che dalla documentazione richiesta nell'art. 7 anche da una dichiarazione di impegno a rispettare i requisiti minimi di cui al comma 4 dell'art.12 con una dettagliata relazione sugli accorgimenti intrapresi in tal senso.
6. La richiesta di riconoscimento verrà valutata dalla Direzione dell'Ente entro 30 gg dalla ricezione della stessa.
7. L'Elenco delle manifestazioni che avranno ottenuto il riconoscimento quali "Ecoevento Sportivo nel Parco", verranno pubblicate nell'apposita sezione del sito web del Parco (www.parcosirentevelino.it).
8. Il non rispetto dei requisiti richiesti prevederà la cancellazione della manifestazione dall'albo e il divieto di utilizzo del logo dedicato.